

Fondazione collettiva per la previdenza professionale
Swiss Life, Zurigo

(Fondazione)

Regolamento d'organizzazione

Entrata in vigore: 1° gennaio 2018

Scopo

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione della fondazione come pure la costituzione, la delibera, i compiti e i poteri:

- a) del consiglio di fondazione
- b) delle commissioni amministrative
- c) dell'organo di gestione

La fondazione

La fondazione costituisce, secondo la legge e le disposizioni regolamentari e del contratto di adesione, un'opera di previdenza gestita separatamente a livello organizzativo e contabile per l'allestimento della previdenza professionale.

Nel processo, la fondazione è legittimata attivamente e passivamente, ovvero può perseguire in giudizio, presentare ricorso, ed essere chiamata in giudizio.

La fondazione mette a disposizione delle persone assicurate il regolamento di previdenza come pure i certificati personali. Espleta questo lavoro l'organo di gestione.

Il consiglio di fondazione

1 - Elezione

L'elezione del consiglio di fondazione è disciplinata in regolamenti elettorali a parte.

2 - Costituzione

Il consiglio di fondazione si autocostruisce.

All'inizio del mandato coopta fra i suoi membri un presidente, scelto per la durata di un mandato in alternanza tra la cerchia di persone dei rappresentanti dei dipendenti risp. dei datori di lavoro.

I membri del consiglio di fondazione restano in carica per quattro anni. La carica inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno di quattro anni dopo. Il mandato del presidente coincide con il mandato di membro del consiglio di fondazione. I mandati si estinguono in caso di ritiro dal consiglio di fondazione, di risoluzione del contratto di adesione del datore di lavoro con la fondazione o in caso di risoluzione dell'assicurazione del membro del consiglio di fondazione con la fondazione. In questo caso, il prossimo membro supplente subentra per il resto del mandato. I membri del consiglio di fondazione sono rieleggibili.

3 - Sedute e loro periodicità, convocazione e ordine del giorno

Le sedute del consiglio di fondazione vengono convocate dal presidente ogni qualvolta si rendano necessarie, tuttavia almeno una volta all'anno.

Inoltre il consiglio di fondazione si riunisce se uno dei suoi membri o l'organo di gestione lo richiede per iscritto al presidente, indicando i motivi della convocazione della seduta. La seduta dovrà essere convocata tempestivamente.

La convocazione del consiglio di fondazione deve avvenire almeno cinque giorni feriali prima del giorno della seduta. In casi urgenti, questo termine può essere abbreviato. Giorno, orario e luogo della seduta nonché gli oggetti all'ordine del giorno devono essere comunicati al momento della convocazione. Nel contempo vengono trasmessi i documenti determinanti per la seduta. In merito a oggetti non elencati sulla lista dell'ordine del giorno è possibile decidere solo in presenza di tutti i membri del consiglio di fondazione.

La presidenza del consiglio di fondazione è affidata al presidente e, se esso è impossibilitato, da un membro che il consiglio di fondazione ha scelto tra le proprie fila.

I membri dell'organo di gestione partecipano alle sedute del consiglio di fondazione con voto consultivo.

4 - Quorum, voto, verbale

Quorum

Il consiglio di sorveglianza ha la facoltà di decidere in caso di maggioranza dei membri presenti.

Il consiglio di fondazione è in particolare competente per la deliberazione in merito alle seguenti operazioni:

- a) Modifica del presente regolamento d'organizzazione
- b) Costituzione del consiglio di fondazione
- c) Approvazione del conto annuale
- d) Conclusione di contratti con terzi di grande impatto sulla fondazione collettiva
- e) Cambiamenti, ampliamenti o limitazioni fondamentali dell'attività della fondazione
- f) Conferimento e revoca di diritti di firma
- g) Avviso al giudice in caso di eccedenza di debiti

Voto

Il consiglio di fondazione prende le sue decisioni a maggioranza dei voti emessi. A parità di voti il presidente ha voto preponderante.

Conformemente alle condizioni fissate in questa sede, le decisioni possono essere prese anche per via circolare. La richiesta di delibera per via circolare viene inviata per posta, telefax o e-mail a tutti i membri su incarico del presidente del consiglio di fondazione. La decisione è da considerarsi presa per via circolare a partire dall'avvenuta ricezione dell'assenso scritto della maggioranza assoluta dei membri per posta, telefax o e-mail e a condizione che un membro non richieda, telefonicamente, per posta, telefax o e-mail (entrata entro il termine previsto), la consultazione in una seduta entro tre giorni dall'invio della richiesta in questione.

Verbale

Sulle trattative e le decisioni viene tenuto un verbale che dev'essere firmato dal presidente e dal verbalizzante. Le delibere circolari devono essere registrate nel successivo verbale del consiglio di fondazione.

I verbali devono essere approvati dal consiglio di fondazione nel corso della successiva seduta.

5 - Compiti, competenze e delega della gestione d'affari

Il consiglio di sorveglianza disciplina l'alta direzione, la vigilanza e il controllo della gestione d'affari. Richiede informazioni regolari riguardo all'andamento degli affari della fondazione.

Il consiglio di fondazione assume in particolare i seguenti compiti inalienabili e irrevocabili:

- a) Alta direzione della fondazione e impartizione delle direttive necessarie
- b) Elezione e revoca del perito in materia di previdenza professionale e dell'ufficio di revisione
- c) Definizione dell'organizzazione della fondazione e dei relativi organi, se la legge e l'atto di fondazione non prevedono altre disposizioni
- d) Investimenti
 - Scelta di una o più istituzioni come gestore patrimoniale
 - Formulazione dei principi d'investimento e disposizioni sulla loro attuazione
 - Emanazione e modifica del regolamento in materia d'investimenti
 - Approvazione di contratti speciali
 - Vigilanza e controllo degli affari in corso
- e) Organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché allestimento della pianificazione finanziaria della fondazione
- f) Nomina e revoca dell'organo di gestione e delle persone a cui è affidata la rappresentanza della fondazione nonché regolamentazione del diritto di firma
- g) Alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione degli affari della fondazione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni
- h) Approvazione del conto annuale e del rapporto annuale della fondazione nonché scarico ai membri
- i) Decisione in merito a fusione e scioglimento della fondazione nonché presentazione della domanda all'autorità di competenza
- j) Avviso al giudice in caso di eccedenza di debiti
- k) Definizione del margine entro il quale devono collocarsi contributi
- l) Determinazione della cerchia di persone assicurate e garanzia della loro informazione
- m) Garanzia della prima formazione e del perfezionamento professionale dei rappresentanti dei dipendenti e dei datori di lavoro
- n) Definizione dei presupposti per il riscatto di prestazioni

Nell'ambito del regolamento in materia d'investimenti, il consiglio di fondazione può delegare compiti e competenze alla commissione amministrativa di un'opera di previdenza. Esso mantiene l'alta vigilanza.

La competenza di decidere in merito alla stipula o alla disdetta di contratti di adesione viene delegata all'organo di gestione.

Per il resto il consiglio di fondazione decide solo in merito a questioni riservategli o trasferitegli secondo la legge, gli statuti o il regolamento.

Il consiglio di fondazione delega l'intera gestione d'affari alla gerenza, a meno che la legge, l'atto di fondazione o il presente regolamento non preveda diversamente.

6 - Diritto d'accesso e rapporto

Diritto d'accesso

Ogni membro del consiglio di fondazione può richiedere di essere informato in merito alle questioni della fondazione. Durante le sedute, i membri del consiglio di fondazione nonché le persone a cui è stata affidata la gestione sono tenuti a fornire informazioni.

Al di fuori delle sedute, ogni membro può richiedere dalle persone a cui è stata affidata la gestione informazioni in merito all'andamento degli affari e, con il consenso del presidente, anche in merito a singoli affari.

Nella misura in cui ciò è indispensabile all'assolvimento di un compito, ogni membro può domandare al presidente che gli siano presentati i libri e gli atti. Se il presidente respinge una domanda di informazione, audizione o consultazione, spetta al consiglio di fondazione decidere in merito. Rimangono riservate regolamentazioni o decisioni del consiglio di fondazione che ampliano il diritto a informazione e consultazione da parte dei membri del consiglio di fondazione.

Rendiconto

A ogni seduta l'organo di gestione deve informare il consiglio di fondazione in merito all'andamento degli affari e a importanti operazioni. Occorre informare tempestivamente i membri del consiglio di fondazione, per via circolare, in merito a situazioni straordinarie.

Remunerazione

Il consiglio di fondazione definisce l'ammontare della remunerazione da versare ai suoi membri in base alla pretesa e alla responsabilità.

Le commissioni amministrative

- 1 -** Ogni datore di lavoro affiliato alla fondazione è tenuto a istituire una commissione amministrativa. Le commissioni amministrative sono costituite del medesimo numero di rappresentanti dei dipendenti e dei datori di lavoro. Esse devono comunque essere organizzate in modo paritetico a norma dell'art. 51 LPP.

- 2 -** Conformemente alla legge, all'atto di fondazione, al regolamento di previdenza e al contratto di adesione, le commissioni amministrative provvedono al buon andamento delle singole opere di previdenza dei datori di lavoro affiliati alla fondazione. Incombono loro in particolare i seguenti compiti:
 - a) Gestione delle opere di previdenza
 - b) Scelta del piano di previdenza e attuazione dei regolamenti di previdenza
 - c) Informazione delle persone assicurate
 - d) Scelta del gestore patrimoniale e fissazione del modello d'investimento nell'ambito delle prescrizioni regolamentari, legali e secondo il consiglio di fondazione
 - e) Controllo dei pagamenti dei contributi (dei dipendenti e del datore di lavoro) da parte dei datori di lavoro
 - f) Elezione dei membri del consiglio di fondazione secondo il regolamento elettorale
 - g) Definizione dell'ammontare dei contributi nell'ambito delle disposizioni del consiglio di fondazione

Le commissioni amministrative rappresentano gli interessi delle proprie opere di previdenza nei confronti del consiglio di fondazione

L'organo di gestione

1 - Nomina

Il consiglio di fondazione nomina l'organo di gestione. Gerente è Swiss Life, che sbriga gli affari correnti della fondazione e delle singole opere di previdenza nell'ambito del contratto di adesione (con le parti integranti del contratto).

2 - Compiti e competenze

I compiti e le competenze dell'organo di gestione si evincono dal *contratto di gestione*.

3 - Reporting

L'organo di gestione informa il consiglio di fondazione sull'andamento generale degli affari nonché sugli affari e le decisioni speciali prese. L'organo di gestione informa tempestivamente, per via circolare, tutti i membri del consiglio di fondazione in merito a eventi straordinari.

4 - Remunerazione

La remunerazione dell'organo di gestione viene disciplinata nel *contratto di gestione*.

Diritto di firma

Il presidente del consiglio di fondazione nonché gli altri membri definiti dal consiglio di fondazione hanno il diritto di firmare collettivamente a due.

Per il resto il consiglio di fondazione disciplina e assegna il diritto di firma. È previsto solo il diritto di firmare collettivamente a due.

Oltre agli aventi diritto di firma già designati dal consiglio di fondazione, l'organo di gestione può definire quali dei suoi organi e quali persone ausiliarie o terzi autorizzati nell'ambito di negozi giuridici abbiano diritto di firma per la fondazione e in quale forma. Esso comunica alla fondazione le persone aventi diritto alla firma e informa tempestivamente la fondazione in merito a eventuali mutazioni. Il diritto alla firma è considerato approvato se non viene rifiutato espressamente dalla fondazione entro 20 giorni dalla trasmissione alla fondazione stessa.

Ricusazione

Tutti gli organi della fondazione sono tenuti a ricusarsi se gli affari da trattare concernono i propri interessi o gli interessi di persone fisiche o giuridiche a essi collegate.

Responsabilità

Le persone a cui è stata affidata l'amministrazione e la gestione degli affari e il controllo della fondazione o dell'opera di previdenza, in particolare i membri delle commissioni amministrative, rispondono personalmente del danno arrecato alla fondazione o all'opera di previdenza intenzionalmente o per negligenza.

Responsabilità

Gli attivi delle singole opere di previdenza rispondono degli impegni della fondazione. Non sussiste solidarietà tra le opere di previdenza. È esclusa una più estesa responsabilità della fondazione.

Riservatezza; restituzione dei dossier

Tutti gli organi della fondazione sono tenuti a mantenere il massimo riserbo nei confronti di terzi sui fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro funzione.

I dossier devono essere restituiti al più tardi il giorno della cessazione della funzione.

Disposizioni finali

1 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore al 1° gennaio 2018. Sostituisce tutte le precedenti disposizioni d'organizzazione regolamentari.

2 - Rielaborazione e modifica

Il consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento il presente regolamento.

**Fondazione collettiva per la
previdenza professionale Swiss Life**

Zurigo, _____

Luogo e data



Michael Zanetti
Presidente del consiglio di fondazione



Hans de Capitani
Vicepresidente del consiglio di
fondazione